


5 inv. 5581

III F 33

V C 6





COMMENTARIO


SOPRA IL LIBRO

DE I DELITTI

e


DELLE PENE

DEL SIGN. DI VOLTAIRE.



MDCCLXVII.





COMMENTARIO

SOPRA IL LIBRO

DEI DELITTI,

DELLE PENE.

I.

Occasione di questo Commentario.

IL piccolo libro de' Delitti, e delle Penne vale in Morale quanto vagliono in Medicina quei pochi rimedj, che sono atti a dare un sollievo a i nostri mali; e la di lui lettura mi soddisfece talmente, che mi lusingavo, che una tal' Opera dovesse smorzare quel resto di barbarie, che esiste tuttavia nella Giurisprudenza di tante Nazioni. Ma la speranza, che avevo

A 2 di-

di qualche riforma nel genere umano restò delusa, quando fui avvistato, che in una Provincia era stata impiccata una ragazza di diciotto anni bella, e ben fatta, dotata di utili talenti, e nata da una onestissima famiglia.

Ella era colpevole per essere rimasta incinta; ed era ancora di più colpevole per avere lasciato in abbandono il frutto della sua gravidanza. Questa disgraziata figlia nel prender la fuga dalla casa paterna resta sorpresa da' dolori del parto, e ritrovandosi sola, e senza soccorso vicino ad una fontana vi partorisce. La vergogna, ch'è nel fesso una passione violenta, le diede tanta forza per ritornare alla casa del Padre, e per tenere ivi celato il suo stato. Ella lascia esposto il parto, che fu trovato morto il giorno dopo; si scuopre la Madre, ed è

è condannata alla forca, ed eseguita la sentenza.

Il primo fallo di questa ragazza o doveva stare sepolto nel silenzio delle domestiche mura, o meritava la protezzione delle leggi; ed il seduttore era tenuto a riparare al male ch' egli aveva fatto, mentre è compatibile la debolezza di una Giovinetta, che vuole tenere nascosta la sua gravidanza anche con pericolo il più delle volte di morire, perchè scoperta perde la sua reputazione, e sono mille gli ostacoli, che le si attraversano per allevare il feto.

Il secondo fallo è più delittuoso, perchè abbandona il frutto della sua debolezza, e lo espone a perire.

Ma perchè un bambino è morto, è assolutamente necessario far morire la di lui Madre? Ella non

lo aveva ammazzato, anziche po-
teva lusingarsi, che qualcheduno in
passando si muovesse a compassione
di quella innocente creatura, ed
avere lei medesima in animo di
andarla a ritrovare, e di fargli da-
re i necessarj soccorsi. Sono tanto
naturali tali sentimenti, che si de-
vono presumere nel cuore di una
madre. La legge è positiva contro
la Giovine nella Provincia, della
quale io parlo. Ma una legge si-
mile non è forse ingiusta, disuma-
na, e perniciosa? ingiusta perchè
essa non distingue l'infanticidio dal-
la esposizione del parto; disumana
perchè fa perire crudelmente una
disgraziata, a cui non si può rini-
proverare, che la propria debolez-
za, e la forte premura di tenerla
celata; perniciosa, perchè rapisce
alla società una cittadina, dalla
quale farebbero nati più sudditi al-

7

lo Stato in vna Provincia bisognosa
di popolazione.

La carità non ha ancora sta-
bilito in questo Paese alcuna casa
di soccorso per nutrire gl' infantî
esposti; e dove manca la carità,
la legge è sempre crudele. Sarebbe
molto meglio il prevenire questi
mali, che sono molto frequenti,
che pensare solamente a punirli.
La vera Giurisprudenza consiste nell'
impedire i delitti, e non nel dare
la morte a un sesso debole, quan-
do è evidente, che il suo fallo non
è stato accompagnato dalla malizia,
ma che anzi ha dovuto soffrire per
resistere agli impulsi del suo cuore.

Afficurate per quanto potete
una risorsa a chiunque sarà tentato
a mal fare, ed averete molto me-
no occasioni di punire.

II.

De' Supplizj.

Questa procedura, e questa legge si dura sono state tanto sensibili per me, che mi hanno costretto a gettare un'occhiata sopra il Codice Criminale delle Nazioni. L'umano Autore de'Delitti, e delle Pene ha troppa ragione in lamentarsi, che il supplizio sia troppo spesso superiore al delitto, ed alcune volte pernicioso allo Stato, quando dovrebbe essergli giovevole.

I Supplizj ricercati pajono più inventati dalla tirannia, che dalla giustizia, e lo spirito umano si è troppo affaticato a rendere spaventevole la morte.

La pena della Ruota fu introdotta in Alemagna in tempo di

Anar-

9

Anarchia, ove chi s' impadroniva
de' dritti regali voleva per mezzo
di un' apparecchio di un tormento
inaudito ritenere collo spavento chi-
unque avesse ardito di fare attentati
contro di lui. In Inghilterra si a-
priva il ventre di un Uomo infet-
to di alto tradimento, gli si strap-
pava il cuore, gli si batteva nelle
guancie, ed il cuore si gettava
nelle fiamme. Ma qual' era mai
questo delitto di alto tradimento?
Era reo di tal delitto nelle guerre
civili colui, ch' era stato fedele ad
un Rè disgraziato, e che qualche
volta aveva detto il suo sentimen-
to sopra il diritto dubbio del
Vincitore. Alla fine i costumi si mi-
tigarono; e benchè si sia continua-
to a strappare il cuore al condan-
nato, è ciò sempre seguito dopo la
di lui morte. L' apparecchio è or-
ribile, ma la morte è dolce, se
tale può essere.

III.

III.

Delle pene contro gli Eretici.

LA tirannia fu la prima a stabilire pena di morte contro i discordanti in qualche dogma dalla Chiesa dominante. Nessuno Imperatore Cristiano avanti il tiranno Massimo aveva pensato a condannare un Uomo alla morte unicamente per punti di controversia. E' però vero, che due Vescovi Spagnuoli furono quelli, che stimolarono Massimo per la morte de' Priscilianisti; ed è vero altresì, che questo tiranno voleva cattivarsi il partito dominante col versare il sangue degli Eretici, e la barbarie, e la giustizia gli erano egualmente indifferenti. Gelofo di Teodosio, Spagnuolo come lui, si lusingava di togli-

gliergli l'Impero di Oriente essendosi di già impadronito dell'Occidente. Teodosio era odiato per le sue crudeltà, ma aveva saputo guadagnare tutti i Capi della Religione. Massimo voleva far pompa del medesimo zelo, e tenere attaccati i Vescovi Spagnuoli al suo partito. Egli adulava ugualmente la vecchia, e la nuova Religione, egli era un Uomo tanto furbo quanto disumano, e non furono di diversa tempra tutti quelli, che in quel tempo pretesero, ò arrivarono all' Imperio. Questa vasta parte del Mondo era governata come presentemente è Algeri. La milizia faceva, e disfaceva gl'Imperatori; ella li scieglieva sovente fra le Nazioni riputate allora barbare. Teodosio gli opponeva allora altri barbari della Scizia; e fu quegli, che riempì l'armate di Goti, è che elevò A-

la.

larico il vincitore di Roma. In questa orribile confusione dunque non si pensava, che a rendere più forte il suo partito con tutti i mezzi possibili.

Massimo ritornava dall' avere fatto assassinare a Lione l' Imperatore Graziano collega di Teodosio, e meditava la perdita di Valentianino secondo nominato successore di Graziano a Roma fino dalla infanzia. Egli raccolse a Treves una potente armata composta di Galli, e di Alemanni, ed aveva ordinata una leva di truppe nella Spagna, allorchè due Vescovi Spagnuoli per nome Idacio, ed Itaco, ò Itacio, ch'erano molto accreditati, vennero a chiedergli il sangue di Priscilliano, e di tutti i suoi aderenti, che sostenevano, che le anime erano emanazioni di Dio, che la Trinità non conteneva tre hipostasi, e che

o che in oltre erano tanto sacrileghi , che digiunavano fino le Domeniche. Massimo , ch' era mezzo pagano , e mezzo cristiano , intese senza difficoltà l'enormità orrenda di questi delitti , e concesse a SS. Vescovi Idacio , ed Itacio la grazia , che Prisciliano , ed i suoi complici fossero torturati prima di farli morire . Furono i Vescovi presenti alla tortura all' effetto che tutto passasse con ordine , e partirono di lì benedicendo Iddio , e ponendo Massimo come difensore della fede nel rango de' Santi . Ma perchè Massimo fu disfatto da Teodosio , ed assassinato a' piedi del suo vincitore , non fu canonizzato .

E' da osservarsi , che S. Martino Vescovo di Tours , veramente Uomo dabbene , fece delle premure per la grazia di Prisciliano ; ma i Vescovi accusarono di eresia lui me-

de-

desimo, ond' egli se ne ritornò a Tours per timore che non gli si facesse dare la tortura a Treves.

Prisciliano poi dopo essere stato impiccato ebbe la consolazione di essere onorato dalla sua setta come un Martire. Fu celebrata la sua festa, e si celebrerebbe ancora, se vi fossero Priscilianisti.

Un tal' esempio fece fremere tutta la Chiesa, ma non scorse molto tempo che fu imitato, e forse passato; poiche si fecero morire molti Priscillianisti ora col ferro, ora colla corda, ed ora per mezzo della lapidazione. Una Giovane Signora di qualità fu lapidata a Bordeaux per sospetto ch' ella avesse digiunato la Domenica (*). Questi supplizj parvero troppo leggieri;

fic-

(*) Vedete la Storia Ecclesiastica.

sicchè in appresso furono portate delle ragioni per far credere, che Dio volesse, che gli Eretici fossero bruciati a fuoco lento. E la ragione perentoria, che si allegava, era, che Iddio punisce così nell'altro Mondo, e che ogni Principe, ogni luogotenente del Principe, e finalmente ogni Magistrato è l'immagine di Dio in questo Mondo.

Sù tali principj si bruciarono dapertutto degli Stregoni, ch'erano visibilmente sotto l'imperio del Diavolo; e degli Eterodossi stimati più delinquenti, e più pericolosi degli Stregoni.

Non si sa precisamente quale fosse l'eresia de' Canonici, che il Re Roberto figlio di Ugo, e Costanza sua Moglie fecero bruciare in presenza loro a Orleans nel 1022. Ma come potevasi sapere, se non vi era in quel tempo, che un piccolissimo

numero di Cherici, e di Frati, che sapeffero scrivere? Ci vien per altro attestato, che Roberto, e la sua Moglie stettero a vedere fino all' ultimo questo spettacolo orribile. Uno de' Settari era stato confessore di Costanza, e questa Regina credè di non poter meglio riparare alla disgrazia di effersi confessata ad un Eretico, che col vederlo divorare dalle fiamme.

L' abito divenne legge; e da quel tempo fino a' giorni nostri, cioè per lo spazio di più di settecento anni sono stati bruciati coloro che sono stati, o che son comparsi infettati del delitto di una opinione erronea.

IV.

Della estirpazione dell'Eresie.

IO per me credo, che bisogni distinguere nella Eresia l'opinione, e la fazione. Ne' primi tempi del Cristianesimo le opinioni furono diverse. I Cristiani di Alessandria non pensavano sopra molti punti, come quelli di Antiochia, e quelli di Acaja erano opposti agli Asiatici. In tutti i tempi vi è stata questa diversità, e verisimilmente continuerà per sempre. Gesù Cristo, che poteva riunire tutti i suoi fedeli nel medesimo sentimento, non lo ha fatto; sicchè si deve presumere, che non lo abbia voluto, e che abbia voluto esercitare tutte le sue Chiese alla indulgenza, ed alla carità col permetter loro de' sistemi differenti,

i quali tutti si riunissero a riconoscere per loro Capo, e Maestro. Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagli Imperatori, o nascoste a' loro occhi, non potevano perseguitarsi, o proscriverse l' una coll' altra, perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani, sicchè non potevano che disputare. Quando i Magistrati le perseguitarono, tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura, e dissero, lasciateci adorare Iddio in pace, non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei. Tutte le Sette oggi giorno possono fare il medesimo discorso a quelli, che le opprimono. Esse possono dire a' Popoli, che hanno accordato de' privilegi agli Ebrei „ trattateci come trattate i figli di Giacobbe, lasciateci pregare Iddio, come lo pregano loro, secondo la nostra coscienza,

„ scienza. La nostra opinione non
 „ fa più torto al vostre Stato di
 „ quello, che non ne fa il Giudaif-
 „ mo. Voi tollerate i nemici di
 „ Gesù Cristo: tollerate ancor noi,
 „ che lo adoriamo, e che non vi è
 „ altra differenza fra voi, e noi,
 „ che alcune sottigliezze teologiche;
 „ non vi private di grazia di Sud-
 „ diti utili. Sia vostra premura,
 „ che travaglino alle vostre mani-
 „ fatture, alla vostra marina, alla
 „ coltivazione delle vostre terre, e
 „ non curate se abbiano alcuni al-
 „ tri articoli di fede differenti da'
 „ vostri. Voi avete bisogno delle
 „ loro braccia, e non del loro Ca-
 „ techismo.

La fazione è una cosa tutta di-
 versa. Succede sempre per necessità,
 che una Setta perseguitata degeneri
 in fazione. Gli oppressi si riunisco-
 no, e per tal riunione prendono co-

raggio, e la Setta dominante non ha tanta industria per esterminare il loro partito, quanta essi ne hanno per fortificarlo. Di qui ne avviene, ch'essi o sieno distrutti, o che distruggano; come successe dopo la persecuzione suscitata nel 303. da Cesare Galerio, che furono i due ultimi anni dell'impero di Diocleziano. Perchè i Cristiani furono favoriti da Diocleziano per il corso di diciotto anni interi, erano moltiplicati di troppo, ed erano diventati troppo ricchi per essere sterminati: Essi si diedero a Costanzo Cloro, combatterono per Costantino suo figlio, e successe una totale rivoluzione nell'Impero.

E' permesso il confronto delle piccole cose colle grandi, quando le une, e le altre sono dirette dal medesimo spirito. Una simile rivoluzione è successa in Olanda, in Scozia,

zia , e nell' Elvezia . Quando Ferdinando , ed Isabella scacciarono di Spagna gli Ebrei ivi stabilitisi non solamente prima della Casa Regnante , ma prima de' Mori , e de' Goti , e prima ancora de' Cartaginesi ; gli Ebrei avrebbero fatto una rivoluzione in quel Regno , se fossero stati tanto guerrieri , quanto erano ricchi , e se avessero potuto intendersi cogli Arabi .

In una parola nessuna Setta ha cambiato giammai governo , se non quando la disperazione le ha somministrate le armi . Maometto istesso non farebbe riuscito nella impresa , se non fosse stato scacciato dalla Mecca , e messa la taglia alla sua testa .

Volete dunque impedire , che una Setta non sconvolga uno Stato , servitevi della tolleranza , ed imitate la saggia condotta dell' Alema-

B 3 gna ,

gna, dell' Inghilterra, dell' Olanda. L' unico partito da prendersi in politica con una Setta nuova è di far morire senza pietà i Capi, e gli aderenti, uomini, donne, e bambini senza eccettuarne un solo, o di tollerarli quando la Setta è numerosa. Il primo è il partito di un Mostro, il secondo è quello di un Saggio.

Tenete legati allo Stato tutti i Sudditi dello Stato per mezzo del loro interesse; e fate che il Quacchero, ed il Turco trovino il loro vantaggio a vivere sotto le vostre leggi. La Religione è il rapporto di Dio all' Uomo; la legge Civile è il rapporto di Voi a' vostri Popoli.

V.

Delle profanazioni.

Luigi IX. Re di Francia posto per le sue virtù nel rango de' Santi fece una legge contro i Bestemmiatori, che li condannava ad un nuovo supplizio con farli tagliar la lingua con un ferro ardente. Questo era una specie di Taglione, perchè si dava la pena al membro, che avveva peccato. Era per altro molto difficile il decidere qual fosse una bestemmia. Scappano nella collera, o nel brio, o nella semplice conversazione delle espressioni, che non sono a parlare propriamente, che espletive, come il *Sela*, ed il *Vah* degli Ebrei, il *Pol*, e l'*Æde-depol* de' Latini, e come il *per Deos immortales*, del quale se ne faceva

uso in ogni discorso senza giurare realmente per gli Dei immortali.

Queste parole, che si chiamano giuramenti, bestemmie, sono per lo più termini vaghi, che s'interpretano ad arbitrio: e la legge, che li punisce, par presa da quella degli Ebrei, che dice, *tu non proferirai il nome di Dio in vano*. I più abili Interpetri credono, che questa legge proibisca lo spergiuro, ed hanno ragione, poichè la parola *Shavè* tradotta per *in vano* significa propriamente lo spergiuro. Ora qual rapporto può avere lo spergiuro con quelle parole mollificate da *Cadedis*, *Sangbleu*, *Ventrebleu*, *Corbleu*?

I Giudei giuravano per la vita di Dio: *vivit Dominus*; e questa era una formula ordinaria. Non era dunque proibito, che il mentire al nome di Dio, che si chiamava in testimone,

Fi-

Filippo Augusto nel 1181. aveva condannato le persone nobili del suo dominio a pagare un' amenda, se proferissero *Tête-bleu*, *ventre-bleu*, *corbleu*, *sangbleu*, e gl' ignobili ad essere annegati. La prima parte di questa ordinanza parve puerile, la seconda era abominevole; poichè oltraggiava la natura nell' annegare de' Cittadini per quel fallo istesso, che i Nobili espiavano con due, o tre soldi di quella moneta. Questa strana legge però rimase senza esecuzione, come sono rimaste tante altre, e specialmente quando il Re fu scomunicato, e messo il suo Regno sotto l' interdetto da Papa Celestino III.

S. Luigi trasportato da zelo ordinò indifferentemente, che si forasse la lingua, o che si tagliaisse il labbro superiore a chiunque avesse pronunziato quei termini indecenti.

In

In sequela di che fu forata la lingua ad un grosso Borghese di Parigi, che ne fece delle doglianze appresso il Papa Innocenzio IV. Questo Pontefice riconvenne il Re per una pena troppo forte per il delitto; ed il Re d'allora in poi si astenne da una simile severità. Quanto farebbe stato bene per la società umana, che i Papi non avessero affettata altra superiorità sopra i Regi.

L'ordinanza di Luigi XIV. dell'anno 1666. determina: „ Che
 „ quelli, che saranno convinti di aver
 „ giurato, e bestemmiato il Santo
 „ nome di Dio, della sua Santissima
 „ Madre, o de' suoi Santi, saranno
 „ condannati per la prima volta ad
 „ un'amenda, per la seconda, ter-
 „ za, e quarta volta ad un'amenda
 „ dupla, tripla, e quadrupla, per
 „ la quinta volta al collar di ferro
 „ per la festa volta alla berlina, ed
 „ ave-

„ averanno il labro superiore tagliato;
 „ e la settima volta averanno
 „ tutta la lingua tagliata.

Questa legge pare savia, ed umana; poichè non inflige una pena crudele, che dopo la settima ricaduta, che non è presumibile.

Ma per quel che concerne le profanazioni più grandi, che si chiamano sacrilegi, l'ordinanza non parla, che del furto fatto nelle Chiese, senza spiegarsi sopra le altre pubbliche empietà, forse perchè non abbia previsto tali demenze, o perchè fosse troppo difficile lo specificarle. E' riservato dunque alla prudenza de' Giudici il punire tali delitti, benchè la giustizia non deva avere niente di arbitrario.

In un caso così raro che devono fare i Giudici? Consultare l'età de' delinquenti, la natura del loro fallo, il grado della loro mal-

vagità, del loro scandolo, della loro ostinazione, il bisogno che il pubblico può avere, o non avere di un castigo terribile. *Pro qualitate personæ, proque rei conditione & temporis, & ætatis, & sexus, vel severius, vel clementius* (*) *statuendum.* Se la legge non ordina espresamente la morte per quel delitto, qual Giudice si crederà obbligato a pronunziarla? Se una pena è necessaria, se la legge non la determina, il Giudice deve senza difficoltà pronunziare la pena *lla più mite, perchè egli è Uomo.*

Le profanazioni sacrileghe non sono commesse che da Giovani disfolti. Si possono punire costoro colla medesima severità, colla quale si castigherebbero, se avessero ammaz-

za-

[*] Tit. 13. ad Legem Julianam.

zato il loro fratello? La loro età fa la causa in loro favore. Eglino non possono disporre de' loro beni, perchè si suppone non avere tanta maturità di giudizio per vedere le conseguenze di una mala alienazione; dunque non ne hanno avuto neppure per vedere la conseguenza del loro empio trasporto.

Tratterete voi un Giovane disfoluto, che averà nel suo acciecamiento profanata una immagine sacra senza rubarla, come avete trattato la Brinvilliers che aveva avvelenato suo Padre e la sua famiglia? Non vi ha legge espressa contro questo disgraziato, e voi ne vorreste far una per darlo al più gran supplizio? Egli merita un castigo esemplare, ma merita egli de' tormenti, che oltraggino la natura, ed una morte orribile?

Egli

Egli ha offeso Dio senza dubbio, e gravissimamente. Portatevi con lui come Dio medesimo: Iddio gli perdonà, s' egli fa penitenza. Imponetegli una penitenza forte, e perdonategli.

Il vostro illustre Montesquieu ha detto; *bisogna onorare la Divinità, e non vendicarla*; pesiamo queste parole: elle non significano, che si debba abbandonare la conservazione dell'ordine pubblico, ma significano, come lo dice il giudizioso Autore de' Delitti, e delle pene, essere assurdo, che un' infetto creda vendicare l'Ente Supremo. Ne un Giudice di Campagna, nè un Giudice di Città non sono tanti Mosè, e Giosuè.

VI.

Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.

IN tutta quanta l' Europa nelle conversazioni delle persone cul-te, ed istruite si discorre molto spes-so sopra la prodigiosa differenza , che passa fra le leggi Romane , e tanti usi barbari, che vi si sono introdotti in luogo di quelle, come le immondezze di una superba Città, che cuoprano le sue rovine.

Certamente il Senato Romano aveva come noi un profondo rispetto per il Dio Supremo, ed aveva tan-to rispetto per li Dei immortali, e secondarj dipendenti dal loro Eterno Padrone, quanto noi ne dimostriamo per i Santi. *Ab Jove principium era*

era la formula ordinaria (*). Plinio nel Panegirico del buon Trajano comincia coll' attestare che i Romani non tralasciarono mai d' invocare Iddio nel principio de' loro affari, e de' loro discorsi. Cicerone, Tito-Livio lo attestano. Non vi fu alcun Popolo più religioso di loro; ma questo Popolo era troppo saggio, e troppo grande per abbassarsi a punire de' vani discorsi, o delle opinioni filosofiche. Egli era incapace di castigare barbaramente chi dubitava degli Auguri, come Cicerone, che benchè augure ne dubitava, ne chi avesse detto in pieno Senato, come disse Cesare, che gli Dei non puniscono gli Uomini dopo la morte.

Si

[*] *Bene, ac sapienter Patres conscripti maiores instituerunt ut rerum agendarum ita dicendi initium a precationibus cepere O'c.*

Si è cento volte osservato, che il Senato permesse, che sul Teatro di Roma il Coro cantasse nella Troade:

„ *Non vi è niente dopo il trapasso,*
 „ *so, ed il trapasso non è nulla.*
 „ *Tu dimandi dove sieno i morti?*
 „ *nel luogo medesimo, in cui*
 „ *erano avanti di nascere.*

Se mai vi sono state profanazioni, queste sono tali senza dubbio; e da Ennio fino ad Ausonio tutto è profanazione malgrado il rispetto per il culto. Perchè dunque il Senato Romano non le reprimeva? perchè niente influivano nel governo dello Stato, e non perturbarono alcuna istituzione, alcuna cerimonia religiosa. I Romani ebbero una eccellente politica, e furono assoluti Padroni della più bella parte del Mondo fino a Teodosio II.

La massima del Senato, come si è detto altre volte era *Deorum offensæ Diis curæ*: le offese contro gli Dei non riguardano che gli Dei. I Senatori essendo alla testa della Religione mediante la istituzione la più saggia non avevano da temere, che un Collegio di Preti li costrin gesse a fare la sua vendetta sotto pretesto di vendicare il Cielo. Egli no non dicevano, sbraniamo gli empi per non passare per empi ancor noi. Facciamo vedere a' Preti la nostra crudeltà, e così proviamo loro, che noi siamo religiosi, quanto essi lo sono.

La nostra Religione è infinitamente più santa di quella degli antichi Romani, e l'empietà fra noi è un delitto più grande di quello, ch'era fra loro. Dio la punirà; gli Uomini devono punire ciò che vi è di criminale nel disordine pubbli-

blico, che l' empietà ha causato.
 Ora se in una empietà non è stato
 rubato neppure un fazzoletto, se al-
 cuno non ha ricevuto la minima
 ingiuria, se i riti religiosi non so-
 no stati perturbati, puniremo noi
 (voglio tornarlo a dire) questa em-
 pietà come un parricidio? La Ma-
 rescialla d' Ancre aveva fatto am-
 mazzare un Gallo bianco a luna
 piena, bisognava per questo brucia-
 re la Marescialla d' Ancre?

*Est modus in rebus, sunt certi
 denique fines.*

*Ne scutica dignum horribili se-
 ëtere flagello.*

VII.

*Del delitto della Predicazione,
e di Antoine.*

SE un Predicante Calvinista, che viene a predicare alle sue pecore in certe Provincie, è scoperto, si punisce di pena morte; (*) e quelli, che gli hanno dato da cena, e da dormire sono mandati alla Galera a vita.

Se un Gesuita viene a predicare in altri paesi, è impiccato. Si vuol forse fare la vendetta di Dio nel fare impiccare quel Predicante, e quel Gesuita? forse è fondata tal' esecuzione sopra quella legge del Vangelo? *Chiunque non ascolta l'assemblea sia trattato come un Pagano, e co-*

(*) Editto del 1724., e anteriori.

e come un ricevitore de' denari pubblici. Ma il Vangelo non ordina, che si ammazzi quel Pagano, e quel ricevitore.

Forse è fondata sopra quelle parole del Deuteronomio? (*) Se si eleva un Profeta..., e succeda ciò ch' egli ha predetto... e che vi dica, seguitiamo degli Dei stranieri... E se il vostro fratello, o il vostro figlio, o la vostra cara Moglie, o l' amico o'l vostro cuore vi dice, andiamo, serviamo degli Dei stranieri... ammazzatelo subito, e siate il primo a percuoterlo e tutto il Popolo dopo di voi. Ma nè quel Gesuita, nè quel Calvinista vi hanno detto: andiamo, seguitiamo degli Dei stranieri.

Il Consigliere Dubourg, il Canonico Gio. Chauvin detto Calvino, il Medico Servet Spagnuolo,

C 3 il

(*) Cap. 23.

il Calabrese Gentili servivano il medesimo Dio. Ciò nonostante il Presidente Minard fece bruciare il Consigliere Dubourg, e gli amici di Dubourg fecero assassinare Minard; e Gio. Calvino fece bruciare il Medico Servet a fuoco lento, ed ebbe la consolazione di contribuire a far tagliare la testa al Calabrese Gentili; e i successori di Gio. Calvino fecero bruciare Antoine. Ma tutte queste morti sono appoggiate alla ragione, alla pietà, ed alla giustizia?

La storia di Antoine è una delle più singolari, che si sia conservata negli annali della pazzia. Ecco quel che ho letto in un manoscritto curiosissimo, parte del quale è rapportato da Giacobbe Spon. Antoine era nato a Brieu in Lorena di Padre, e di Madre Cattolici, ed aveva studiato a Pont-a-Mouf-

Mousson appresso i Gesuiti. Il Predicante *Feri* lo impegnò nella Religione Protestante a Metz. Essendo ritornato a Nancy, fu processato come Eretico, e se un'amico non lo faceva salvare, era impiccato. Rifugiato a Sedan fu sospettato che fosse Papista, e si tentò di assassinarlo.

Vedendo, che la sua vita per una strana fatalità non era in salvo ne appresso i Protestanti, ne appresso i Cattolici andò a farsi Giudeo a Venezia. Si persuase sinceramente, e sostenne fino all'ultimo momento di sua vita, che la Religione giudaica fosse la sola vera, e che essendo stata tale una volta, doveva esserla per sempre. I Giudei non lo circoncisero per timore del Magistrato; ma egli per altro non fu meno Giudeo interiormente; e non fece neppure professione apertamen-

te. Dipoi egli andò a Ginevra in qualità di predicante, e primo Reggente del Collegio, e finalmente divenne quegli, che i Ginevrini chiamano Ministro.

Per il contrasto continuo che si risvegliava nel suo cuore fra la Setta di Calvino, ch' era obbligato a predicare, e la Religione Mosaica alla qual sola credeva, stette per lungo tempo ammalato. Cadde in una profonda malinconia, ed in una mania crudele, e nell' acceso de' suoi dolori disse, ch' egli era Giudeo. Alcuni Ministri vennero a visitarlo, e procurarono di farlo rientrare in se stesso; ma egli rispose loro, che adorava solamente il Dio d' Isdraelle; ch' era impossibile che Dio si cambiasse; che Dio non poteva aver data da se stesso, ed impressa colla sua mano una legge per abolirla. Parlò contro il Cristiane-

fimo, ma dipoi si disdisse, e scrisse una professione di fede per fuggire la condanna; ma dopo averla scritta, la disgraziata persuasione, in cui egli era, non gli permesse di firmarla. Il Consigliere della Città adunò i Predicanti per sapere cosa doveva fare di questo disgraziato. Il piccol numero di quei Preti opinò, che si dovesse aver pietà di lui, e che bisognava piuttosto pensare a guarire la malattia del suo cervello, che a punirla. Il più gran numero decise, che si dovesse bruciare, come in fatti seguì. Tal caso è del 1632. (a). Vi vogliono cent' anni di ragione, e di virtù per espiare un simile giudizio.

VIII.

(a) Giacobbe Spon pag. 500., e Gui Ven-

VIII.

Storia di Simone Morino .

IL fine tragico di Simone Morino non è meno orribile di quello di Antoine. Questo disgraziato fu bruciato a Parigi nel 1663. nel tempo appunto della più gran licenza per le feste di una Corte brillante fra gli amori, ed i piaceri. Questo era un insensato, che credeva aver avuto delle visioni, e che spinse tant'oltre la sua follia, che si diceva inviato da Dio, ed incorporato a Gesù Cristo.

Il Parlamento lo condannò formalmente ad essere rinchiuso ne'Pazzarelli; ed il caso portò, che nel medesimo Spedale vi fosse un'altro pazzo, che diceva di essere il Padre Eterno, ond'è che la di lui
paz-

pazzia è passata in proverbio. Simone Morino rimase così sorpreso della follia del suo compagno, che riconobbe la sua. Parve per qualche tempo rientrato nel suo buon senso; espone il suo pentimento al Magistrato, e per sua mala sorte ne ottenne il perdono colla sua liberazione.

Dopo qualche tempo ricadde ne' suoi accessi, e dogmatizzò. Il suo cattivo destino volle, che imparasse a conoscere S^t. Sorlino Desmarests, il quale per più mesi fu suo amico, ma ben presto per gelosia di mestiero divenne il suo più crudele persecutore.

Questo Desmarests non era men visionario di Morino: le sue prime inezie furono in vero innocenti: queste erano le Tragicommedie di Erigono, e di Miramo impressse con una traduzione de' Salmi; erano il

Ro-

Romanzo di Arianna, ed il Poema
di Clodoveo a lato all' Offizio della
Vergine messo in versi ; ed erano
delle Poesie Ditirambiche piene d'in-
vettiva contro Omero, e Virgilio .
Da questa specie di follia passò ad
un'altra più seria ; si scatenò contro
Porto Reale, e dopo aver confessato
di avere indotto delle donne nell'
ateismo, si eresse in Profeta . Egli
pretese, che Dio gli avesse data col-
le sue mani la chiave del tesoro
dell' Apocalisse , dicendo che con
questa chiave egli avrebbe fatto
una riforma di tutto il genere Umano,
e che andava a comandare un'
armata di cento quaranta mila Uo-
mini contro i Giansenisti .

Non vi farebbe stata cosa più
ragionevole, e più giusta, che met-
terlo nel medesimo alloggio , ove
fu posto Simone Morino : ma come
mai si farebbe potuto immaginare ,
che

che costui potesse trovar credito appresso il Gesuita Annat Confessore del Re? Seppe costui persuadere, che Simone Morino stabiliva una Setta quasi altrettanto pericolosa quanto il Giansenismo medesimo, e finalmente dopo aver portata l'infamia fino a rendersi delatore, ottenne dal Luogotenente Criminale l'ordine della Cattura contro il suo disgraziato rivale. Si ardirà di dirlo? Simone Morino fu condannato ad essere bruciato vivo.

Nel condurlo al supplizio fu trovata in una delle sue calze una carta, nella quale domandava perdono a Dio di tutti i suoi errori; e ciò appunto doveva salvarlo; ma la sentenza era approvata, e fu eseguita senza misericordia.

Tali avventure fanno arricciare i capelli. Ed in qual Paese non si sono veduti avvenimenti così deplorabili?

plorabili? Gli Uomini in qualunque luogo si sieno si scordano di esser fratelli, e si perseguitano fino alla morte. Giova sperare per consolazione del genere Umano, che non ritorneranno più tali tempi orribili.

IX.

Degli Stregoni.

NEL 1748. fu bruciata una Vecchia nel Vescovado di Vursbourg convinta per Strega. Questo è un gran fenomeno nel Secolo, in cui siamo. Ma è egli possibile, che Popoli, che si vantavano di essere riformati, e di disprezzare altamente le superstizioni, che pensavano finalmente di avere perfezionata la loro ragione, abbiano creduto a' fortilegi, abbiano fatto bru-

bruciare delle povere Donne accusate per Streghe, e che sia ciò succeduto più di cento anni dopo la pretesa riforma della loro ragione?

Nell' anno 1652. una Contadina del piccolo territorio di Ginevra per nome Michela Chaudron, incontrò il Diavolo nell' uscire dalla Città. Il Diavolo le diede un bacio, ricevè il suo omaggio, ed impressè nel di lei labbro superiore, e nella di lei mammella destra il segno, ch' è solito ad applicare a quelle persone, che riconosce per sue favorite. Questo sigillo del Diavolo è un piccolo neo, che rende la pelle insensibile, come l'affermano i Giurisconsulti Demonografi di quel tempo.

Il Diavolo ordinò a Michela Chaudron lo stregare due ragazze. Ella obbedì puntualmente al suo Signore. I Parenti delle ragazze l'accu-

cusarono giuridicamente di Diavoleria. Le ragazze furono esaminate, e poste a confronto colla colpevole, ed attestarono di sentire continuamente nelle parti del loro corpo un formicolajo; e di essere osseste. Si chiamarono i Medici, o almeno quelli che allora passavano per tali. Visitarono le Giovani, e cercarono sopra il corpo della Chaudron il segillo del Diavolo, che il processo verbale chiama i *segni satanici*. Vi cacciarono dentro un ago assai lungo, lo che era già una dolorosa pena, perchè oltre l' uscirne del sangue, la Michela colle sue strida fece conoscere, che i segni Satanici non rendono punto insensibile. I Giudici vedendo di non avere contro di essa una prova completa, la fecero torturare, ed ebbero senz' altro questa prova infallibile; poichè cedendo la disgraziata alla violenza
de'

de' tormenti confessò tutto quello che volevano.

I Medici cercarono di nuovo il segno satanico , e lo trovarono in una macchia nera , ch' era sopra una delle sue cosce . Approfondarono in quella l' ago ; ma siccome i tormenti patiti nella tortura erano stati tanto fieri , quella povera creatura appena sentì l' ago , e non urlò ; onde fu avverato il delitto . E perchè i costumi principiavano a prendere una tempera più mite , non fu bruciata , che dopo di essere stata impiccata , e strangolata .

Tutti i Tribunali dell' Europa Cristiana in quel tempo risuonavano di sentenze simili , e per tutto erano accese le fiamme per gli Stregoni ugualmente che per gli Eretici . Si rimproverava a' Turchi il non avere fra loro nè stregoni , nè ossessi , e da questa mancanza se ne indu-

ceva un sicuro riscontro della falsità
di una Religione.

Un' Uomo zelante per il ben pubblico, per l'umanità, per la vera Religione ha pubblicato in uno de' suoi scritti in favore della innocenza, che i Tribunali Cristiani hanno condannato alla morte più di centomila pretesi Stregoni. Se si aggiugne a tali morti giuridiche il numero infinitamente maggiore di Eretici immolati, questa parte del Mondo apparirà un vasto palco coperto di Carnefici, e di Vittime circondato da Giudici, da Sbirri, e da Spettatori.

X.

Della pena di morte.

E Già gran tempo, che si è detto, che un Uomo impiccato non produce alcun buon effetto, e che i castighi inventati per il bene della Società devono essere utili alla Società medesima. E' evidente, che venti Ladri forti, e vigorosi condannati a lavori pubblici a vita, servono lo Stato per mezzo di un castigo, e che la loro morte non fa bene che al Boja, il quale è pagato per ammazzare gli Uomini in pubblico. In Inghilterra si puniscono di rado i Ladri di pena di morte; ma si trasportano nelle Colonie. L'istesso si fa ne' vasti Stati della Russia; e non è stata mai eseguita alcuna Sentenza di morte sotto

D 2 l'im-

l'impero dell' Autocratrice Lisabeta. Caterina II., che l'è succeduta con un genio molto superiore seguita la medesima massima. I delitti non si sono punto moltiplicati per questa umanità, e accade quasi sempre che i colpevoli relegati in Siberia vi diventino Uomini dabbene. Si osserva l' istesso nelle Colonie Inglesi. Questa felice mutazione ci fa maraviglia; ma non vi è cos'alcuna di più naturale. Tali condannati sono forzati ad un lavoro continuo per vivere: le occasioni del vizio mancano ove è il travaglio, essi prendono moglie, e popolano. Forzate gli Uomini al lavoro, e li renderete persone oneste. Alla Campagna non si commettono i gran delitti fuori che quando vi sono troppe feste, che forzano l'uomo all' ozio, e lo conducono alla dissolutezza.

Un

Un Cittadino Romano non era condannato a morire che per delitti interessanti la salute dello Stato. I nostri primi Legislatori, e Padroni rispettavano il sangue de' loro Compatriotti; noi prodigalizziamo quello de' nostri.

E' stata per lungo tempo agitata la delicata, e funesta questione, se sia permesso a' Giudici il punire di pena di morte in quei casi, ne' quali la legge non pronunzia espressamente l' ultimo supplizio. Questa difficoltà fu solennemente dibattuta davanti l' Imperatore Arrigo IV., che giudicò (*), e decise non avere avuto, ne avere alcun Giudice questo diritto.

(*) Bodino *de Republica* lib.III. cap.5.

Vi sono degli affari criminali o imprevisti, o talmente complicati, o accompagnati da circostanze tanto bizzarre, che la Legge è stata forzata in più di un Paese a rilasciare tali casi singolari alla prudenza de' Giudici. Ma se si trova in effetto una causa, nella quale la Legge permette di far morire un' accusato, ch' ella non ha condannato, si troveranno mille cause, nelle quali l' umanità più forte della Legge deve risparmiare la vita di quelli, che la Legge medesima ha consacrati alla morte.

La Spada della Giustizia stà nelle nostre mani; ma noi dobbiamo piuttosto smussarla, che renderla più tagliente: ed il portarla nel fodero davanti a' Regi ci serve di avvertimento per tirarla fuori di rado.

Si sono veduti de' Giudici che si compiacevano della effusione del

fan-

sangue umano ; tale era Jeffrei in Inghilterra ; tale era in Francia un Uomo chiamato per soprannome *Taglia-testa*. Uomini simili non erano nati per la Magistratura ; la natura li fece per effer Carnefici.

XI.

Della esecuzione delle Sentenze.

Bisogna andare alla estremità della terra ? Bisogna ricorrere alle Leggi della China per vedere quanto deve essere risparmiato il sangue degli Uomini ? Son più di quattro mila anni , ch' esistono i Tribunali di questo Impero , e sono ancora più di quattro mila anni , che non si eseguisce condanna contro un Villano alla estremità dell' Impero , senza mandare il suo processo all' Imperatore , che lo pone tre volte

D 4 sot-

sotto l' esame di uno de' suoi Tribunali ; dopo di che egli firma la sentenza di morte , o di permuta di pena , o di grazia completa (*) .

Non cerchiamo degli esempi tanto lontani , l' Europa n' è piena . In Inghilterra non si manda alla mor-

(*) L' Autore dello spirito delle Leggi , che ha seminato tante belle verità nella sua Opera , pare che si sia crudelmente ingannato , quando per sostenere il suo principio , che il sentimento vago dell' onore sia il fondamento delle Monarchie , e la virtù sia il fondamento delle Repubbliche , egli dice de' Chinesi ; „ io non so cosa sia questo onore appresso Popoli , che non vogliono agire , che a colpi di bastone „ . Da un simile trattamento , che lì si usa verso il popolaccio , e verso degl' insolenti , e furfanti , non se ne può certamente inferire , che la China non sia governata da dei Tribunali , che veglino gli uni sopra gli altri , e che non vi sia un'eccellente forma di Governo .

morte alcun delinquente prima che il Rè non abbia firmata la sentenza; si fa l'istesso in Alemagna, ed in quasi tutto il Nord. Tal' era altre volte l'uso della Francia, e tale deve essere appresso tutte le culte Nazioni. La cabala, il pregiudizio, l'ignoranza possono dettare delle sentenze lunghi dal Trono. I piccoli intrighi ignorati alla Corte non possono fare impressione sopra di lei, mentre i grandi oggetti la circondano. Il Consiglio Supremo è più accostumato agli affari, e più al disopra de' pregiudizj; l'abito di vedere tutto in grande lo rende meno ignorante, e più saggio, e vede meglio che una giustizia subalterna di Provincia, se il corpo dello Stato abbia bisogno, o nò di esempj severi. In fine quando la giustizia inferiore ha giudicato sopra la lettera della Legge, che può essere ri-

gorosa, il Consiglio mitiga la Sen-
tenza secondo lo spirito di tutta la
Legge, ch' è di non immolare gli
Uomini senza una evidente neces-
sità.

XII.

Della Tortura.

Tutti gli Uomini essendo espo-
sti agli attentati della violen-
za, o della perfidia detestano i de-
litti, de' quali possono effer vittime.
Tutti si riuniscono a volere il ca-
stigo de' Rei principali, e de' loro
complici, e tutti frattanto per una
pietà impressa da Dio ne' nostri cuori
si elevano contro le Torture, che
si fanno soffrire agli accusati per e-
storcerne la confessione. La Legge
non li ha ancora condannati, e nell'
incertezza del loro delitto li s'in-
fli.

flige una pena molto più orribile della morte, che li si dà quando è certo che la meritano. Oh! io non so peranche se tu sei colpevole, per saperlo bisogna che io ti tormenti; e se sei innocente, io non purgherò le mille morti, che ti ho fatto soffrire invece di una sola che io ti preparavo! Ciascuno trema a questa idea. Io non dirò qui che S. Agostino esclami contro la tortura nella sua Città di Dio. Io non dirò che a Roma non si facesse subire ad altri che agli Schiavi, e che Quintiliano sovvenendosi che gli Schiavi sono Uomini, disapprovi simili barbarie.

Quando non vi fosse che una Nazione sopra la terra, che avesse abolito l'uso della tortura, se non vi sono più delitti appresso tal Nazione, che appresso un'altra, se per l'altra parte ella è più illuminata,
e più

e più florida dopo questa abolizione, il suo esempio deve seguirsi da tutto il resto del Mondo intero. Tutto è dunque deciso. De' Popoli che si piccano di essere culti, non si piccheranno di essere umani? Si ostineranno essi in una pratica disumana sul pretesto solo di essere in uso? Riservate almeno questa crudeltà per degli scellerati avverati, che averanno assassinato un Padre di famiglia, o il Padre della Patria; ricercate i loro complici: ma che un giovane, che averà commesso qualche delitto, che non lascia alcuna traccia dopo di se, subisca la medesima tortura di un Parricida, non è una barbarie inutile? Io ho vergogna di aver parlato sopra questo soggetto dopo quel ciò che ne ha detto l'Autore de' Delitti, e delle Pene. Io devo ristringermi a desiderare, che si ri-

leg-

legga spesso l'Opera di questo Ama-
tore della Umanità.

XIII.

Di alcuni Tribunali di sangue.

Chi crederebbe, che vi sia sta-
to un Tribunale Supremo più
orribile della Inquisizione costituito
da Carlo Magno? Questo era il
giudizio di Westfalia altrimenti
chiamato la Corte Vhemica. La se-
verità, o piuttosto la crudeltà di
questa Corte giungeva tant'oltre,
che arrivava a punire di pena di
morte qualunque Sassone, che a-
vesse rotto il digiuno in Quare-
fima. La medesima Legge fu sta-
bilità in Fiandra, e nella Franca-
Contea sul principio del dicesettesi-
mo Secolo.

Gli

Gli Archivj di un piccolo angolo di paese chiamato San Clodio posto nelle più scoscese dirupi della Contea di Borgogna conservano la sentenza, ed il processo di esecuzione di un povero Gentiluomo chiamato Claudio Guillot, al quale fu tagliata la testa nel dì 28. di Luglio 1629. Ridotto alla miseria, ed oppresso da una divorante fame mangiò in un giorno di magro un pezzo di carne di un Cavallo, ch'era stato ammazzato in un prato vicino, e questo fu il suo delitto. Egli fu condannato come un sacrilego. Se fosse stato ricco, e che avesse imbandito una Cena con una grossa spesa di Pesce piuttosto che dare da mangiare a dei poveri, che morivano di fame, farebbe stato riguardato come un Uomo, che soddisfaceva a' suoi doveri. Ecco la pronuzia della sentenza del Giudice.

„Noi

„ Noi dopo aver veduto tutto il processo, e sentito il parere de' Dottori di Legge, dichiammo il detto Claudio Guillon giustamente accusato, e convinto di aver portato via della carne di Cavallo ammazzato nel Prato di questa Città, aver fatto cuocere la detta carne il dì 31. di Marzo giorno di Sabato, ed averla mangiata „ ec.

Che razza di Dottori di Legge, che diedero il loro parere! Tali avventure sono mai succedute appresso i Topinamboux, ed appresso gli Ottantoti? La Corte Vhemica era molto più orribile: ma la Corte Westfaliana diventò ancor più terribile; ella delegava segretamente de' Commissarj, che andavano senza essere conosciuti in tutte le Città di Alemagna, prendevano delle informazioni senza denunziarle agli

agli accusati, li giudicavano senza sentirli: e bene spesso in mancanza di Carnefice il più giovane de' Giudici faceva l'uffizio di Boja, ed impiccava da se stesso (*) il condannato. Bisognò per sottrarsi agli assassinij di questa Camera ottenere delle lettere di esenzione, e de'salvicondotti dagli Imperatori, benchè alcune volte fossero inutili. Questa Corte di Omicidiarij non fu del tutto disciolta, cha da Massimiliano Primo; ella avrebbe dovuto efferla nel sangue de' Giudici. Il Tribunale de' dieci a Venezia era in confronto di questa un' istituto di misericordia.

Qua-

(*) Vedete l'eccellente compendio della Storia Cronologica di Alemagna, e del diritto pubblico sotto l'anno 803.

Quali idee triste non risveglia-no tali orrori, e tanti altri simili? Si può abbastanza piangere sopra la natura umana? Vi sono stati de' ca-fi, in cui è bisognato vendicarla.

XIV.

*Della differenza delle Leggi politiche,
e delle Leggi naturali.*

IO chiamo Leggi naturali quelle, che la natura indica in tutti i tempi a tutti gli Uomini, per la conservazione di quella giustizia, che la natura (che che alcuni ne dicano) ha impressa ne' nostri cuori. Il furto, la violenza, l'omicidio, la ingratitudine verso i benefattori, lo spergiuro commesso per nuocere, e non per soccorrere un'innocente, la cospirazione contro la propria Patria fono per tutto de' delitti evidenti

E più,

più, o meno severamente castigati,
ma sempre giustamente.

Io chiamo Leggi politiche quelle Leggi fatte secondo il bisogno presente o per render più solida la potestà, o per prevenire degl' infortunj.

Si teme, che il nemico non riceva delle notizie da una Città, si chiudono le porte, si proibisce ad ognuno l' uscir fuora da' ripari sotto pena di morte.

Si teme una Setta nuova, che simulando in pubblico obbedienza a' Sovrani cabalizza secretamente la sua sottrazione a tale obbedienza; che predica, che tutti gli Uomini sono eguali per sottometterli egualmente a' suoi nuovi riti; che in fine, sotto pretesto che sia meglio obbedire a Dio, che agli Uomini, e che la Setta dominante sia piena di superstizioni, e di ceremonie ri-

di-

dicole, vuole distruggere quel che è sacrosanto nello Stato; si delibera la pena di morte contro coloro, che col dogmatizzare pubblicamente in favore di tal Setta possono incitare il Popolo ad una sollevazione.

Due ambiziosi disputano un Trono, il più forte se ne impadronisce, e delibera la pena di morte contro i partigiani del più debole. I Giudici diventano gli strumenti della vendetta del nuovo Sovrano, e gli appoggi della sua autorità. Chiunque avesse avuto delle relazioni con Carlo di Lorena a tempo di Ugo Capeto era in pericolo di essere condannato alla morte, se a caso non fosse stato potente.

Allorchè Riccardo secondo omicida di due suoi Nipoti fu riconosciuto Re d'Inghilterra, il Gran Jury fece squarterare il Cavaliere Guglielmo Colinburn colpevole di ave-

re scritto a un amico del Conte di Richemont, che faceva in quel tempo una leva di truppe, e che regnò dipoi sotto nome di Enrico settimo. Si trovarono due linee scritte di sua mano, ch' erano molto ridicole; e tanto bastò per far morire quel Cavaliere con un' orribile supplizio. Le storie son piene di simili esempj di giustizia.

Il diritto delle rappresaglie è ancora una di quelle Leggi ricevuta dalle Nazioni. Il vostro nemico ha fatto impiccare uno de' vostri bravi Capitani, che ha difeso per qualche tempo un piccolo Castello rovinato contro un' intera armata. Uno de' suoi Capitani cade nelle vostre mani, voi lo stimate un' Uomo virtuoso, e lo amate, ma lo fate impiccare per rappresaglia. Voi dite; questa è la Legge; ch' è l' istesso che dire, che se il vostro nemico

fi

si è imbrattato di un'orme delitto, bisogna che voi ne commettiate un'altro.

Tutte queste leggi di una politica sanguinaria non hanno che un tempo, e non sono vere Leggi perchè sono passeggero. Elle si assomigliano alla necessità, in cui qualche volta si son trovati gli Uomini per un'estrema fame a mangiare degli Uomini. Non se ne mangia più da che vi è del pane.

*Del delitto di alto tradimento.
Di Tito Oates, e della morte
di Agostino di Thou.*

SI chiama alto tradimento un attentato contro la Patria , o contro il Sovrano , che la rappresenta . Chi commette tale attentato è riguardato come un Parricida , dunque un'attentato simile non deve estendersi fino a' quei delitti , che non si approssimano al parricidio . Poichè se voi trattate come un'alto tradimento un furto commesso in una Casa dello Stato , una concusione , o un discorso sedizioso , voi diminuite quell' orrore , che deve ispirare il delitto di alto tradimento , di Lesa Maestà .

Non

Non bisogna, che vi sia niente di arbitrario nella idea, che si forma de' gran delitti. Se voi mettete un furto fatto ad un Padre dal suo figlio, una imprecazione di un figlio contro suo padre, nel rango de' parricidi, voi rompete i legami dell'amore filiale. Il figlio non riguarderà più suo Padre, che come un Padrone terribile. L'eccesso nelle Leggi tende alla distruzione delle Leggi.

Ne' delitti ordinarj la Legge d'Inghilterra è favorevole all'accusato; ma in quelli di alto tradimento gli è contraria. Il Gesuita Tito Oates essendo stato interrogato giuridicamente nella Camera de' Comuni, ed avendo afferito con giuramento di non avere altro da dire, accusò dipoi il Segretario del Duca d'York, successivamente Jacopo II., e molte altre persone di al-

entrata nel capo degli Uomini,

Le Leggi d'Inghilterra non riguardano come colpevoli di una cospirazione quelli, che la fanno, e non la rivelano. Suppongono il delatore tanto infame, quanto il cospiratore è colpevole. In Francia sono puniti di morte quelli che fanno una cospirazione, e non la denunziano. Luigi XI., contro il quale spesso si cospirava, promulgò questa legge terribile. Un Luigi XII., un'Enrico IV. non l'avrebbero mai immaginata,

Una simile Legge non solamente forza un'Uomo dabbene ad essere delatore di un delitto, che potrebbe prevenire con de'saggi consigli, e colla sua fermezza, ma ella lo espone ancora ad essere punito come calunniatore, perchè può succedere, che i congiurati prendano tali misure da non potere esser convinti,

Ta-

Tale fu precisamente il caso del rispettabile Agostino di Thou Consigliere di Stato figlio del solo buono Istorico di cui la Francia poteva vantarsi, uguale a Guicciardino per i suoi lumi, e forse superiore per la sua imparzialità.

La cospirazione era tramata molto più contro il Cardinale di Richelieu, che contro Luigi XIII. Non si trattava punto di dar nelle mani de' nemici la Francia; poichè il fratello del Re principale autore di tal complotto non poteva avere questo fine per esser egli erede presumtivo, non essendovi fra lui, ed il trono, che un fratello maggiore spirante, e due figli in fasce.

Di Thou non era colpevole né davanti a Dio, ne davanti agli Uomini. Uno degli Agenti dell'unico fratello del Re, del Duca di Bouillon Principe sovrano di Sedan,

e del grande Scudiere d' Effiat St. Mars , aveva comunicato a voce il piano del complotto al Consigliere di Stato. Questi andò a trovare il gran Scudiere St. Mars , e fece quanto potette per distornarlo da tale impresa con dimostrarlene le difficoltà . Se egli avesse denunziato i cospiratori , non avrebbe avuta alcuna prova contro di loro , e farebbe stato ripulsato dalla negativa dell'Erede presuntivo della Corona , da quella di un Principe Sovrano , da quella del favorito del Re , e finalmente dalla esecrazione pubblica : sicchè si esponeva ad esser punito come un vile calunniatore .

Il Cancelliere Seguier se ne persuase nel confronto fatto di Thou col gran Scudiere. In questo confronto disse di Thou a St. Mars queste precise parole : *ricordatevi , Signore , che non è passato alcun giorno*

giorno, che io non vi abbia parlato
di questo trattato per dissuadervene.
St. Mars confessò questa verità. Di
Thou dunque meritava una ricom-
penса anzichè la morte nel tribuna-
le della equità umana. Meritava al-
meno, che il Cardinale di Richelieu
lo risparmiasse, ma la umanità non
era la sua virtù. Questo caso è
qualchē cosa di più del *summum
jus summa injuria*. La sentenza di
morte di questo Uomo dabbene por-
ta per avere avuta cognizione, e
partecipazione delle dette *cospirazio-
ni*: ma non dice per non averle ri-
velate. Pare che sia delitto la scien-
za di un delitto, e che sia degno
di morte chi ha tale scienza per
avere degli occhi, e degli orecchi.

Tutto ciò che si può dire di
tal sentenza si è ch'essa non fu pro-
ferita per giustizia, ma da de' Com-
missarj. La Lettera della Legge era
pre-

precisa. Appartiene non solamente a' Giurisconsulti, ma a tutti gli Uomini giudicare, se lo spirito della legge fosse, o nò pervertito. E' ben-sì una trista contraddizione il vedere che un piccolo numero di Uomini faccia morire come delinquente colui, che tutta una Nazione giudica innocente.

XVI.

Della rivelazione per la Confessione.

Jaurigny, e Baldassarre Gerard assassini del Principe di Orange Guglielmo I., il Domenicano Jacopo Clement, Chatel, Ravaillac, e tutti gli altri parricidi di quel tempo, si confessarono prima di commettere i loro delitti. Il fanatismo in quei secoli deplorabili era arrivato a un tal' ecceſſo, che la con-

confessione era un obbligo di più
a rendere consumata la loro scele-
ratezza; la quale diventava sacra
perchè la confessione era un Sacra-
mento.

Strada medesimo dice, che
Jaurigny non ante facinus aggredi
sustinuit quam expiatam nexit animam apud Dominicanum Sacerdotem
cælesti pane firmaverit. „ Jaurigny
„ non osò intraprendere tal' atto sen-
„ za aver fortificato col pane ce-
„ leste la sua anima purgata colla
„ confessione a' piedi di un Dome-
„ nicano „.

Si vede dall'esame di Ravail-
lac, che questo sfortunato uscendo da'
Pasticcieri per volere entrare ne' Ge-
suiti, si era indirizzato al Gesuita
di Aubigni; a cui dopo avergli par-
lato di molte apparizioni, che ave-
va avute, mostrò un coltello, nella
lama del quale era impresso un

cuo-

cuore , ed una croce , dicendo al Gesuita queste precise parole : *Questo cuore indica, che il cuore del Re deve essere portato a fare la guerra agli Ugonotti.*

Forse se il Gesuita di Aubigny avesse avuto tanto di zelo , e di prudenza per fare sapere al Re queste parole , forse s'egli avesse dipinto l'Uomo , che le aveva pronunciate , il migliore de' Regi non sarebbe stato assassinato .

Il venti di Agosto dell' anno 1610. tre mesi dopo la morte di Enrico IV. , le di cui ferite toccavano il cuore di tutti i Francesi , l' Avvocato Generale Servin richiese i Gesuiti a sottoscrivete i seguenti quattro articoli .

1. Che il Concilio è superiore al Papa .

2. Che il Papa non può privare il Re di alcuno de' suoi diritti per mezzo della scomunica .

3.

3. Che gli Ecclesiastici sono
del tutto soggetti al Re come gli
altri.

4. Che un Prete, che scuopre
in confessione una cospirazione con-
tro il Re, e lo Stato, deve rive-
larla a' Magistrati.

Il 22. il Parlamento fece un
decreto, col quale proibiva a' Ge-
fuiti il fare le Scuole prima di aver
firmato i predetti quattro articoli.
Ma la Corte di Roma era allora sì
potente, e quella di Francia tanto
debole, che questo decreto rimase
inutile.

E' da osservarsi per altro, che
mentre la Corte di Roma non vo-
leva, che si rivelasse la Confessione
quando si trattava della vita de' So-
vrani, obbligava i Confessori a denun-
ziare agl'inquisitori coloro, che fos-
sero accusati in confessione dalle loro
Penitenti di averle sedotte, e di a-

F ver-

verne abusato. Paolo IV., Pio IV., Clemente VIII., Gregorio XV. ordinaron queste rivelazioni. Questa era un' insidia molto imbarazzante per i Confessori, e per le Penitenti, ed era il fare di un Sacramento un registro di delazioni, ed anche di sacrilegi. Poichè secondo gli antichi Canoni, e specialmente per disposizione del Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzo III. ogni Prete che rivela una confessione di qualunque natura si sia, deve essere interdetto, e condannato ad un carcere perpetuo.

Ma vi è anche di peggio. Quattro Papi nel 16., e 17. Secolo ordinano la rivelazione di un peccato d' impurità, e non permettono quella di un parricidio. Una Donna confessa, o suppone nel Sacramento avanti un Carmelitano, che un Francese l'ha sedotta; il Carmelitano

no deve denunziare il Francescano. Un'assassino fanatico credendo servire Iddio nell'ammazzare il suo Principe, va a consultare un Confessore sopra questo caso di coscienza; il confessore diviene sacrilego, se salva la vita al suo Sovrano.

Una simile contraddizione assurda, ed orribile è una fatale conseguenza della continua opposizione che regna da tanti secoli fra le Leggi Ecclesiastiche, e le Leggi Civili. Il Cittadino si trova in cento occasioni stretto fra il sacrilegio, ed il delitto di alto tradimento, e le regole del bene, e del male sono sepellite in un caos, da cui non si sono per anche tratte fuori.

La confessione de' suoi falli è stata autorizzata in ogni tempo appresso quasi tutte le Nazioni. Ognuno si accusava ne' misterj di Orfeo, d' Iside, di Cerere, di Samo-

tracia. Gli Ebrei facevano la confessione de' loro peccati nel giorno della espiazione solenne, e mantengono tuttavia questo uso. Un penitente sceglie il suo confessore, il quale diviene a vicenda suo penitente, e ciascuno dopo l'altro riceve dal suo compagno trentanove colpi di sferza nel tempo che recita tre volte la formula di confessione consistente in tredici parole, e che per conseguenza non articola cos' alcuna di particolare.

Alcuna di queste confessioni non entro giammai ne' dettagli, ne servì di pretesto a consultazioni segrete, che alcuni penitenti fanatici hanno fatto qualche volta per aver diritto di peccare impunemente, ma questo metodo è pernicioso perchè corrompe una salutare istituzione. La Confessione, ch' era il più gran freno de' delitti, è più volte di-

divenuta ne' tempi di seduzione, e
di turbolenze un' incoraggiamento al
delitto medesimo, ed è probabile
che per tutte queste ragioni tante
Società Cristiane abbiano abolito
una pratica così santa, la quale sia
sembrata loro tanto pericolosa quan-
to utile.

XVII.

Della falsa Moneta.

IL delitto di falsificare la moneta
è considerato come delitto di alto
tradimento di secondo grado, e
con giustizia; poiche è l' istesso il
tradire lo Stato che il rubare a tutti
i particolari dello Stato. Si doman-
da, se un Negoziante, che fa ve-
nire delle verghe di America, e le
converte in buona moneta coniata
in Casa sua propria, sia colpevole

di alto tradimento, e se meriti la morte? In quasi tutti i Regni vien condannato all' ultimo supplizio; eppure egli non ha rubato ad alcuno; anzi ha fatto il bene dello Stato, mentre gli ha procurato una più gran circolazione di specie: Ma egli si è arrogato il diritto del Sovrano, ed ha rubato quel piccolo lucro, che il Re ricava sopra la moneta. Egli ha fabbricato specie buone, ma espone i suoi immitiatori alla tentazione di farne delle cattive. La morte certamente è troppo. Io ho conosciuto un Giurisconsulto, che voleva, che si condannasse un simil colpevole come un Uomo abile, ed utile a lavorare alla Zecca del Rè co' ferri a' piedi.

XVIII.

Del furto domestico.

NE' Paesi, ove un piccolo furto domestico è punito colla morte, tal castigo sproporzionato non è egli dannosissimo alla Società? non è egli ancora un' invito a rubare? poichè se succede, che un Padrone dia in mano della giustizia il suo Servitore per un furto leggiero, e che questo disgraziato sia punito della pena di morte, tutto il vicinato prende in orrore questo Padrone; ed allora si sente che la natura è in contraddizione colla Legge, e che per conseguenza la Legge non vale niente.

Che succede dunque? i derubati non volendo tirarsi addosso l'opprobrio, si contentano di man-

F 4 da-

dare fuori della loro Casa i loro servitori, e questi vanno a rubbare altrove, e si accostumano a' latrocini. Essendo la pena di morte la medesima per un piccolo latrocinio, che per un furto considerabile, è evidente, che cercheranno a rubare molto.

Ma se la pena è proporzionata al delitto, se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il Padrone allora lo denunzierà senza scrupolo; la denunzia farà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Tutto coincide a provare questa verità, che una legge rigorosa produce talvolta i delitti.

XIX.

Del Suicidio.

IL famoso Du Verger di Hauranne Abate di S. Cirano riguardato come il fondatore di Porto Reale scrisse verso l'anno 1608. un trattato sopra il Suicidio (*), ch'è divenuto uno de' Libri più rari dell' Europa.

„ Il Decalogo, dice egli, comanda il non ammazzare. L'omicidio di se stesso pare essere compreso in questo preceppo ugualmente che l'omicidio del prossimo. Ma se vi sono de' casi, ne quali è permesso di ammazzare il suo

[*] Fu impresso in 12. a Parigi appresso Toussaints di Brai nel 1609. con privilegio del Re: deve essere nella Biblioteca di S. M.

„ suo prossimo, vi sono parimente
 „ de' casi, ne' quali è permesso di
 „ ammazzare se stesso.

„ Non si deve attentare alla
 „ propria vita che dopo aver con-
 „ sultata la ragione. L'autorità
 „ pubblica sostituita in luogo di
 „ Dio può disporre della nostra vi-
 „ ta. La ragione dell'Uomo è un
 „ raggio della eterna luce; e può
 „ essere in luogo della ragione di
 „ Dio „.

S. Cirano estende tanto questo
 argumento, che si può prendere per
 un puro sofismo. Ma quando egli
 viene alla spiegazione, ed a' dettagli
 si rende più difficile il rispondergli
 „ si può, dic' egli, ammazzarsi per
 „ il bene del suo Principe, della
 „ sua Patria, e de' suoi Parenti „.

Non si potevano in effetto con-
 dannare i Codri, ed i Curzi. Non
 vi è stato alcun Sovrano, che ab-
 bia

bia ardito punire la famiglia di un' Uomo , che si fosse sacrificato per lui ; che dico io ? che non abbia quella piuttosto ricompensata . San Tommaso avanti S. Cirano aveva detto la cosa medesima . Ma non vi è bisogno nè di Tcmmafo , nè di Bonaventura , nè di Hauranne per sapere che un Uomo , che muore per la sua Patria , è degno de' nostri elogi .

L' Abbate di S. Cirano concluse , ch' era permesso di fare per se ciò ch' era bene di fare per un' altro . Sappiamo abbastanza ciò ch' è stato allegato in Plutarco , in Seneca , in Montagne , ed in cento altri Filosofi in favore del Suicidio . Io non pretendo mica fare l' apologia di una azione che le leggi condannano , ma nè l' antico Testamento , nè il nuovo hanno proibito all' Uomo l' uscire di vita quando non può

può più sopportarla. Non vi è Legge Romana, che condanni la morte di se stesso. Al' incontro vi è la Legge dell' Imperatore Marco Antonino, che non fu mai revocata, ed eccone il disposto di essa

(*) Che se voftro padre, o il vostro fratello senza effere prevenuto da alcun delitto si ammazzi o per fottrarsi a' dolori, o per noja della vita, o per disperazione, o per demenza, il suo testamento sia valido, e succeda no ad esso gli Eredi intestati „.

Malgrado questa legge umana de' nostri Maestri noi rendiamo infame la memoria di colui, che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi disonoriamo la sua famiglia. Noi punischiamo il

(*) Cod. de bonis eorum qui sibi mortem. l.3.
ff. eod.

il figlio di aver perduto il Padre,
e la Vedova di essere rimasta priva
del suo Marito. Si confiscano an-
cora i beni del morto, ch'è l'istesso
che rapire il patrimonio de' viventi,
a' quali appartiene. Tal costume, e
molti altri ancora, è derivato dal
nostro Diritto Canonico, che priva
della sepoltura chi muore di una
morte volontaria. Da ciò si conclu-
de, che non si può succedere nella
eredità di un'Uomo, che si giudica
non avere diritto a' beni del Cielo.
Il Diritto Canonico al titolo *de pa-
nitentia* assicura, che Giuda com-
messe un peccato più grande nello
strangolarsi, che nel vendere il No-
stro Signore Gsù Criſto.

Di una specie di mutilazione.

SI trova nel Digesto una Legge (*) di Adriano che determina pena di morte contro i Medici che fanno degli Eunuchi o levandoli i testicoli, o infrangendoli. Si confiscavano ancora per disposizione di questa Legge i beni di quelli, che si facevano in tal forma mutilare. Si farebbe potuto punire Origene, che si sottopose a questa operazione per aver interpretato rigorosamente questo passo di San Matteo: *Beati quelli che si sono castrati per il Regno de' Cieli.*

Le

[*] *Ad L. Corneliam de Sicariis.*

Le cose cambiarono di aspetto sotto i successivi Imperatori, che adottarono il lusso Asiatico, e specialmente nel basso Impero di Costantinopoli, ove si vednero degli Eunuchi diventar Patriarchi, e Comandanti di Armata.

Oggigiorno si costuma a Roma il castrare i fanciulli per renderli degni di esser Musici del Papaà di maniera che *castrato*, e *musico del Papa* sono diventati sinonimi. Non è molto tempo che si vedeva a Napoli a lettere di scatola scritto sopra la porta di certi Barbieri, *qui si castrano maravigliosamente i puttini*.

XXI.

Della confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.

E' Massima ricevuta nel Foro, *chi confisca il corpo confisca i beni*; massima ch'è in vigore ne' Paesi, ove l'uso è sostituito alla Legge. Ond'è, che vi si fanno morire di fame i figliuoli di quelli, che hanno volontariamente terminato i loro tristi giorni come i figliuoli degli Omicidi. Così una famiglia intera è punita in tutti i casi per il fallo di un solo Uomo.

In tal guisa sono costretti a mendicare il loro pane la Moglie, ed i figli di colui, che farà stato condannato alla galera a vita per una sentenza arbitraria o per aver dato

ri-

ricetto in Casa sua a un Predicante, o per aver ascoltato il suo discorso in qualche caverna, o in qualche deserto (*).

Un tale Giurisprudenza, che consiste a rapire il nutrimento agli Orfani, ed a dare ad un Uomo le altrui sostanze fu incognita in tutto il tempo della Repubblica Romana. Silla la introdusse nelle sue prescrizioni; ma bisogna confessare, che una rapina inventata da Silla non era un' esempio da seguitarsi. Una tal Legge che sembrava dettata dalla disumanità, ed avarizia non fu seguitata nè da Cesare, nè dal buono Imperatore Trajano, nè dagli Antonini, de' quali tutte le Nazioni pronunziano il nome con rispetto, e

G con

(*) Vedete l'Editto del 1724. 14. Maggio pubblicato a sollecitazione del Cardinale di Fleury, e rivisto da lui.

con amore. Sotto Giustiniano finalmente la confiscazione non ebbe luogo, che nel delitto di Iesa Maestà.

Pare, che ne' tempi dell' Anarchia feudale i Principi, ed i Signori non essendo troppo ricchi cercassero ad aumentare il loro tesoro per mezzo delle condanne de' loro Sudditi, e che si facessero un' entrata del delitto. Le leggi essendo appresso loro arbitrarie, ed ignorata la Giurisprudenza Romana, prevalsero i costumi o bizzari, o crudeli. Ma oggi giorno, che la potenza de' Sovrani è fondata sopra ricchezze immense, e sicure, il loro tesoro non ha bisogno d' ingrossarsi co' deboli avanzi di una disgraziata famiglia; e per l' ordinario son dati al primo, che li domanda. Ma ha diritto un Cittadino d' ingrassarsi co' resti del sangue di un' altro Cittadino?

La Confiscazione non è ammessa in quei Paesi, ove si è stabilito il diritto Romano, fuori che nel distretto del Parlamento di Tolosa. Non è neppure ammessa in alcuni Paesi costumieri, come il Borbonese, il Berri, il Maine, il Poitou, la Bretagna, o almeno essa rispetta gl' immobili. Era già stabilita a Calais, ma gl' Inglesi l' abolirono quando ne divennero padroni. E' cosa strana, che gli abitanti della Capitale vivano sotto una legge più rigorosa di quella, sotto la quale vivono gli abitanti delle piccole Città: ma tutto questo prova, che la Giurisprudenza è stata per l' ordinario stabilita a caso, senza regolarità, senza uniformità nella stessa guisa appunto che si erigono i tuguri in un Villaggio.

Chi crederebbe, che nell' anno 1673. nel più bel Secolo della Fran-

tia l' Avvocato Omer Talon aveffe parlato in pieno Parlamento sul proposito di una Damigella di Canillac? (*)

„ Nel Cap. 13^e del Deutero-
 „ nomio Dio disse, se tu ti ritrovi
 „ in una Città, ed in un luogo,
 „ ove regni l'idolatria, metti tutto
 „ a fil di Spada senza eccezione di
 „ età, di sesso, e di condizione.
 „ Raccogli nelle Piazze pubbliche
 „ tutte le spoglie della Città, bru-
 „ ciala tutta intera colle sue spo-
 „ glie, che non vi resti di questo
 „ luogo di abominazione, che un
 „ monte di cenere. In una parola
 „ fanne un sacrificio al Signore, e
 „ guarda che non resti nelle tue
 „ mani niuna cosa di questo luogo
 „ esecrando.

„ An-

(*) Giornale del Palazzo tom.I. pag. 444.

„ Ancora nel delitto di Iesà
 „ Maestà il Re era padrone de' beni,
 „ ed i figliuoli ne rimanevano privi.
 „ Essendo stato processato Nabothon,
 „ *quia maledixerat Regi*, il Re A-
 „ chab s' impossessò della sua eredi-
 „ tà. David avvisato, che Miphi-
 „ bozeth era intruso nella ribellio-
 „ ne, diede tutti i suoi beni a Siba
 „ che ne fu il delatore: *tua sunt*
 „ *omnia quæ fuerunt Miphibozeth* „

Si tratta di sapere chi succe-
 derà ne' Beni della Damigella di Ca-
 nillac, beni altra volta confiscati
 sopra il di lei Padre, e concessi dal
 Rè ad una Guardia del Tesoro Re-
 ale, e successivamente dati dalla Guar-
 dia del Tesoro Reale alla testatrice.
 In questa Causa di una figlia di Au-
 vergne un Avvocato generale si pre-
 vale del fatto di Achab Re di una
 parte della Palestina, che confiscò la
 Vigna di Nabothon, dopo avere assas-

finato il proprietario colla Spada della giustizia; azione abominevole ch' è passata in proverbio per ispirare agli Uomini l' orrore della usurpazione. Certamente la Vigna di Naboth non aveva alcun rapporto colla eredità della Damigella di Canniac. Il Parricidio, e la confiscazione de' beni di Miphibozeth nipote del Re Saul, e figlio di Gionata amico, e protettore di David non hanno un' affinità maggiore col Testamento di questa Damigella.

Dagli Uomini appunto stimati nella loro sfera è stata trattata la Giurisprudenza con una simile pedanteria, con tali citazioni fuor di proposito, con una ignoranza dei primi principj della natura umana, e con tali pregiudizj mal concepiti, e male applicati. Si lascia a' Lettori il dire da per se stessi ciò ch' è superfuso, che se li dica.

XXII.

Della procedura criminale, e di alcune altre forme.

SE un giorno Leggi umane mitigassero in Francia alcuni usi troppo rigorosi senza render per altro più frequenti i delitti ; si potrebbe sperare di avere ancora qualche riforma di procedura negli articoli , ne' quali i Compilatori hanno mostrato un zelo troppo severo . Pare che l'ordinanza criminale in molti punti non sia stata diretta , che alla perdita degli accusati . Questa è la sola Legge , che sia uniforme in tutto il Regno ; ma non doyrebbe ella essere ancora tanto favorevole all'innocente , quanto terribile al reo ? In Inghilterra una semplice cattura fatta male a pro-

G 4 po-

posito è riparata dal Ministro , che l' ha ordinata . Ma in Francia un' innocente , ch' è stato posto nelle carceri , che ha sofferto la tortura non ha la consolazione di sperare la refezione di alcun danno contro veruna persona . Egli resta disonorato per sempre nella Società . L' innocente disonorato ! e perchè ? perchè egli è stato torturato ! dovrebbe piuttosto eccitare la pietà , ed il rispetto . La ricerca de' delitti esige de' rigori ; questa è una guerra , che la giustizia umana fa alla malignità : ma anche nella guerra si usa della generosità , e della compassione . Il bravo guerriero è compatisciente ; e l' Uomo di legge deve esser barbaro ?

Confrontiamo solamente qui in alcuni punti la procedura criminale de' Romani colla nostra .

Appresso i Romani i Testimonj erano sentiti pubblicamente presente l'accusato , il quale poteva rispondere , interrogarli da se stesso , o porli davanti un'Avvocato. Questa procedura era nobile , e franca , e respirava la magnanimità Romana.

Appresso di noi tutto si fa segretamente. Un sol Giudice col suo Cancelliere sente ciaschedun testimone l'uno dopo l'altro. Una pratica simile stabilita da Francesco I. fu autorizzata da' Commissarij , che compilaron l'Ordinanza di Luigi XIV. nel 1670. , uno sbaglio solo ne fu la causa.

Nel leggere il titolo del Codice de *Testibus* si credè , che quelle parole (*) *testes intrare judicij secre-*

tum

(*) Vedete Bornier tit.6. art.11. delle informazioni.

tum significassero , che i testimoni dovessero interrogarsi in segreto . Ma *secretum* significa quì il banco del Giudice . *Intrare secretum* per dire , parlare segretamente non farebbe latino . Questo fu un sollecismo che fece parte della nostra Giurisprudenza ,

I Testimoni sono per l' ordinario della lega del Popolo , ed a' quali il Giudice rinchiuso con loro può far dire quello che vuole . Tali testimoni sono sentiti per la seconda volta in segreto ; e se dopo questo esame si ritrattano ne' loro depositi , o se son varj nelle circostanze essenziali , sono puniti come falsi testimoni . E perciò un'uomo semplice , che non sa esprimersi , ma avendo il cuore retto , e sovvenendosi , ch'egli ha detto troppo , o troppo poco , che ha male inteso il Giudice , o che il Giudice lo ha male in-

Inteso è costretto sovente a sostenere una falsa testimonianza dal solo timore di essere trattato come testimone falso, e punito come uno scelerato, se volesse revocare per un principio di giustizia ciò che ha detto.

Se fugge, si espone ad essere condannato, o sia stato, o non sia stato provato il delitto. Alcuni Giurisconsulti, per dire il vero, hanno sostenuto che il contumace non debba essere condannato, se non è chiaramente provato il delitto. Ma altri Giurisconsulti meno illuminati, e forse più seguitati sono stati di contraria opinione; essi hanno avuto il coraggio di sostenere che la fuga dell'accusato era una prova del delitto; che il disprezzo, che dimostrava per la giustizia nel rifiutare di comparire meritava l'istesso castigo, che s'egli fosse convinto. In tal

tal forma secondo la setta de' Giurisconsulti, che il Giudice averà abbracciata, l'innocente farà assoluto, o condannato.

E' un grande abuso nella Giurisprudenza Francese il prendere il più delle volte per legge i delirj, e gli errori alcune volte crudeli di Uomini senza suffragio, che hanno dato i loro sentimenti per Leggi.

Sotto il Regno di Luigi XIV. si fecero due Ordinanze, che sono uniformi in tutto il Regno. Nella prima che ha per oggetto la procedura civile, è proibito a' Giudici il condannare in materia civile, quando la domanda non è provata; ma nella seconda, che regola la procedura criminale, non si dice che per mancanza di prove l'accusato sia licenziato. Cosa strana! la Legge dice che un Uomo, contro di cui è mosso un giudizio civile per

per un credito, non sia condannato se non nel caso che resti giustificato il debito; ma se si tratta della vita si riduce ad una controversia forense il sapere se si deva condannare il contumace quando il delitto non è provato; e la Legge nulla risolve.

Quando l'accusato ha preso la fuga, voi cominciate dal prendere, ed inventariare tutti i suoi beni, e non aspettate che il processo sia terminato. Voi non avete per anche alcuna prova; voi non sapete ancora s'egli sia innocente, o colpevole; e voi cominciate da fargli soffrire delle spese immense!

Questa è una pena, dite voi, colla quale va punita la sua disobbedienza al mandato di cattura. Ma non lo forza a questa disobbedienza l'estremo rigore della vostra pratica criminale?

E' accusato un Uomo di un delitto? Voi lo ponete subito in una carcere orribile; non gli permettete la comunicazione con alcuna persona; lo caricate di ferri, come se lo aveste di già giudicato colpevole. I testimoni, che depongono contro di lui, sono esaminati in segreto. Egli non li vede che un momento al confronto: avanti di sentire i loro depositi deve allegare i mezzi delle ripulse, ch'egli ha contro di loro, e bisogna circostanziarli: Bisogna che nel medesimo istante nomini tutte le persone, che possono verificare tali mezzi; e non è più ammesso alle ripulse dopo la lettura de' depositi. S' egli mostra a' testimoni, o che hanno esagerato alcuni fatti, o che ne hanno omessi alcuni altri, o che si sono ingannati ne' loro dettagli, il timore del supplizio li farà persistere nel loro speri-

giu-

giuro. Se i testimoni depongono differentemente da quello che l' accusato ha detto ne' suoi esami sopra alcune circostanze, ciò servirà a Giudici, o ignorantì o prevenuti per condannare un innocente.

Qual è quell' Uomo, che non sia spaventato da una tal procedura? qual è l' Uomo giusto, che possa assicurarsi di non succumbervi? O Giudici! volete voi, che l' innocente accusato non prenda la fuga? facilitategli i mezzi di difendersi.

La Legge pare che obblighi il Magistrato a portarsi verso l' accusato piuttosto da nemico, che da Giudice. Il Giudice è padrone di ordinare (*) il confronto dell' accusato col testimone, o di ometterlo.

Co-

(*) E se il bisogno lo richiede, confrontare dice l'ordinanza del 1670. art. I. tit. 15.

Come una cosa tanto necessaria quanto è il confronto può essere arbitraria?

Pare che l'uso in questo punto sia contrario alla Legge ch'è equivoca; vi è stato sempre il confronto, ma il Giudice non confronta sempre tutti i testimoni, omette il più delle volte quelli, che secondo lui non aggravano considerabilmente l'accusato: mentre quel testimone, che non ha deposto contro l'accusato nell'informativo, può deporre in suo favore nel confronto. Il testimone può essersi scordato di alcune circostanze favorevoli all'accusato; il Giudice ancora può non aver sentito il valore di tali circostanze, ed aver perciò tralasciato di scriverle. E' dunque importantissimo che si confrontino tutti i testimoni coll'accusato, e che tal confronto non sia arbitrario.

Se

Se si tratta di un delitto, l'accusato non può avere Avvocato; prende allora il partito della fuga, ed a questa lo incitano tutte le massime del Foro: ma se fugge, può essere condannato tanto nel caso di delitto provato, che di delitto non provato. Un uomo pertanto, a cui si domanda il pagamento di un credito, non può essere condannato se non nel caso che sia giustificato il suo debito; laddove trattandosi della vita può essere condannato nel caso che non sia provato il delitto. Dunque la Legge avrebbe stimato più la roba, che la vita! O Giudici! consultate il pietoso Antonino, ed il buon Trajano; essi proibiscono la condanna degli assenti (*).

H Ma

(*) Digesto Legge I. tit. *de absentibus*, e
l.5. tit. *de pænis*.

Ma che! la vostra Legge permette che un concussionario, un falso fraudolento abbia ricorso al ministero di un Avvocato, ed un Uomo di onore è privato di tal soccorso! Se vi può essere una sola occasione, in cui un innocente si giustificherebbe col ministero di un Avvocato, non è egli chiaro, che la Legge che lo priva è ingiusta?

Il primo Presidente di Lamougnon diceva contro tal Legge, che
 „ l' Avvocato , o il consiglio da
 „ darsi agli accusati non è un pri-
 „ vilegio accordato dalle ordinan-
 „ ze , nè dalle Leggi; ma una li-
 „ bertà acquistata per il diritto na-
 „ turale , che è più antico di tutte
 „ le Leggi umane. La natura in-
 „ segna ad ogni Uomo , ch' egli de-
 „ ve ricorrere a' lumi altrui quan-
 „ do non ne ha tanti per condursi
 „ da se stesso , e domandar soccorso
 „ se

„ se non si sente bastantemente forte per difendersi. Le nostre ordinanze hanno tolto agli accusati tanti vantaggi , ch' è ben giusto di conservar loro ciò che li resta, e principalmente l' Avvocato , che ne fa la parte la più essenziale.
 „ Che se si vuole paragonare la nostra procedura a quella de' Romani , e delle altre Nazioni , si troverà che la più rigorosa è quella , che si osserva in Francia , in particolare dopo l' Ordinanza del 1539. *Processo verb. dell' Ord.*
 „ p. 163. ”

Questa procedura è molto più rigorosa dopo l' Ordinanza del 1670. ella sarebbe stata più dolce , se il più gran numero de' Commissarj avesse pensato come il Sig. di Lamoignon .

Il Parlamento di Tolosa ha un' uso molto singolare nelle prove

H 2 per

per testimoni. Si ammettono altre-
ve delle mezze prove, che in fon-
do non sono, che dubbj; poichè si
fa non esservi mezze verità. Ma a
Tolosa si ammettono i quarti, e
gli ottavi di prove. Vi si può ri-
guardare per esempio, un *sentito di-
re*, come un quarto, un' altro *sen-
tito dire* più vago come un ottavo;
di maniera che otto rumori, che
non sono che un' eco di un rumore
mal fondato, possono diventare una
prova completa; ed appresso a poco
su questo principio Gio. Calas fu
condannato alla Ruota. Le Leggi
Romane volevano delle prove *luce
meridianâ clariores.*

XXIII.

Idea di qualche riforma.

LA Magistratura è così rispettabile, che il solo paese della terra, ov' ella è venale, fa de' voti per essere liberato da un tal uso. Si desidera, che il Giurisconsulto possa arrivare col suo merito a rendere la giustizia, che ha difesa colle sue vigilie, colla sua voce, e co' suoi scritti. Forse allora si vedrebbe nascere per mezzo di felici travagli una Giurisprudenza regolare, ed uniforme.

Si giudicherà sempre diversamente la medesima causa in Provincia, e nella Capitale? Vi è bisogno, che l' istesso Uomo abbia ragione in Bretagna, e torto nella Linguadoca? Che dico io? sono tan-

H 3 te

te le Giurisprudenze , quanto sono le Città . E nel medesimo Parlamento la massima di una Camera non è quella della Camera vicina (*).

Qual prodigiosa contrarietà fra le Leggi del medesimo Regno ! A Parigi un Uomo , ch' e stato domiciliato nella Città per un' anno , ed un giorno , è riputato Borghese . Nella Franca Contea un Uomo libero , che abbia dimorato per un' anno , ed un giorno in una Casa detta *Main-mortable* (**) diviene schiavo ;

(*) Vedete sopra di ciò il Presidente Bouhier .

(**) Notisi che il Traduttore ha trascritta l' istessa parola francese , perchè nell' idioma italiano stante la differenza degli usi , e de' costumi non vi è un termine rispondente a quello .

Senza rimontare agli antichi tempi de' Romani le differenti Nazioni babare , che

vo; i suoi collaterali non succederebbero in ciò ch' egli avesse acquistato altrove; ed i suoi propri figli farebbero ridotti a mendicare, se fossero stati per un' anno lontani dalla Casa, ove il Padre è morto. La Provincia è nominata Franca, ma qual franchigia!

Quan-

che invasero l' Impero, e che dipoi si facevano guerra fra di loro, avevano per diritto delle Genti, che i vinti in guerra perdessero la libertà, e divenissero Servi della Nazione conquistatrice. Appresso i Franchi furono più frequenti le occasioni di esercitare un tal diritto delle Genti; poichè per le diverse divisioni della Monarchia furono continue le guerre civili fra i Fratelli, e fra i Nipoti: sicchè le servitù in Francia si estesero talmente, che verso il principio della terza Razza tutti i lavoratori, e quasi tutti gli abitanti delle Città erano Servi, ed uno il Signore. Questa fu, come osserva un celebre Autore, una
del-

Quando si vogliono porre de' limiti fra l'autorità civile, e gli usi ecclesiastici, quali dispute interminabili ! ove sono tali limiti ? Chi concilierà l'eterne contraddizioni del Fisco, e della Giurisprudenza ? Finalmente perchè in certi Paesi non si danno mai i motivi delle Sentenze ? Vi è qualche vergogna a rende-

delle cause della differenza, che passa fra le Leggi Francesi, e quelle d'Italia, e Spagna sopra il gius feudale. Ora siccome in Francia era piccolissimo il numero degli Uomini liberi proprietari delle Terre, parve che questi invidiassero al maggior numero lo stato servile ; e credendo di partecipare della santità delle Chiese colla loro servitù, si fecero volontariamente servi di esse con donare alle medesime le terre, ch'egli possedevano, a condizione di ritenerle a censo. Tali fondi così donati si diffusero *Main-mortables*. *Esprit des Loix.* Liv. 30. Chap. 11. l'Editore.

dere ragione del suo giudicato? Perchè coloro, che giudicano al nome del Sovrano non presentano al Sovrano le loro sentenze di morte avanti di eseguirle?

Da qualunque lato, che si volgano gli occhi, si trova la contrarietà, la insensibilità, l'incertezza, l'arbitrio. Noi cerchiamo in questo Secolo di perfezionare tutto; cerchiamo di perfezionare le Leggi, dalle quali dipendono le nostre vite, e le nostre fortune.


TAVOLA DEGLI ARTICOLI

contenuti in questo Commentario.

I.	<i>Oc</i> casione di questo Commentario.	Pag. 3.
II.	<i>De' Supplizj.</i>	8.
III.	<i>Delle pene contro gli Eretici.</i>	10.
IV.	<i>Della estirpazione dell' Eresie.</i>	17.
V.	<i>Delle Profanazioni.</i>	23.
VI.	<i>Indulgenza de' Romani sopra questi oggetti.</i>	31.
VII.	<i>Del delitto della Predicazione, e di Antoine.</i>	36.
VIII.	<i>Istoria di Simone Morino.</i>	42.
IX.	<i>Degli Stregoni.</i>	46.
X.	<i>Della pena di morte.</i>	51.
XI.	<i>Della esecuzione delle Sentenze.</i>	55.
XII.	<i>Della Tortura.</i>	58.
XIII.	<i>Di alcuni Tribunali di sangue.</i>	61.
XIV.	<i>Della differenza delle Leggi politiche, e delle Leggi naturali.</i>	65.
XV.	<i>Del delitto di alto tradimento. Di Tito Oates, e della morte di Agostino di Thou.</i>	70.
		XVI.


XVI.	<i>Della rivelazione per la Confessione.</i>	78.
XVII.	<i>Della falsa moneta.</i>	85.
XVIII.	<i>Del furto domestico.</i>	87.
XIX.	<i>Del Suicidio.</i>	89.
XX.	<i>Di una specie di mutilazione.</i>	94.
XXI.	<i>Della Confiscazione annessa a tutti i delitti, de' quali si è parlato.</i>	96.
XXII.	<i>Della procedura criminale, e di alcune altre forme.</i>	103.
XXIII.	<i>Idea di qualche riforma.</i>	117.


IL FINE.



ff621

UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI
FILOSOFIA DEL DIRITTO
DIRITTO COMPARATO





RENÉ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

L. di Fil. del D.

di Diritto Comparato

III

F

i quali tutti si riunissero a riconoscere per loro Capo , e Maestro . Tutte queste Sette tollerate per lungo tempo dagli Imperatori , o nascoste a' loro occhi , non potevano perseguitarsi , o proscriversi l' una coll'altra , perchè erano ugualmente sottoposte a' Magistrati Romani , sicchè non potevano che disputare . Quando i Magistrati le perseguitarono , tutte reclamarono ugualmente il diritto della Natura , e dissero , lasciateci adorare Iddio in pace , non ci togliete la libertà che accordate agli Ebrei . Tutte le Sette oggi giorno possono fare il medesimo discorso a quelli , che le opprimono . Essi possono dire a' Popoli , che hanno accordato de' privilegi agli Ebrei , trattateci come trattate i figli di Giacobbe , lasciateci pregare Iddio , come lo pregano loro , secondo la nostra co-

„ scien-

„ scienza . La nostra opinione non fa più torto al vostre Stato di quello , che non ne fa il Giudaismo . Voi tollerate i nemici di Gesù Cristo : tollerate ancor noi , che lo adoriamo , e che non vi è altra differenza fra voi , e noi , che alcune sottigliezze teologiche ; non vi private di grazia di Suditi utili . Sia vostra premura , che travaglino alle vostre manifatture , alla vostra marina , alla coltivazione delle vostre terre , e non curate se abbiano alcuni altri articoli di fede differenti da' vostri . Voi avete bisogno delle loro braccia , e non del loro Catechismo .

La fazione è una cosa tutta diversa . Succede sempre per necessità , che una Setta perseguitata degeneri in fazione . Gli oppressi si riuniscono , e per tal riunione prendono co-

B 2 rag-

